

PUNTO 27 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 01/08/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1186 / DGR del 01/08/2017

OGGETTO:

Concorso pubblico, per soli titoli, per il "decentramento" di un esercizio farmaceutico del Comune di Chioggia (VE)- artt. 3 e 4, LR n. 28/1993.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Vicesegretario verbalizzante	Stefania Zattarin

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA COLETTO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Concorso pubblico, per soli titoli, per il “decentramento” di un esercizio farmaceutico del Comune di Chioggia (VE)- artt. 3 e 4, LR n. 28/1993.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

con il presente atto si bandisce il concorso pubblico in oggetto a cui possono partecipare i titolari di farmacia esistente nel Comune di Chioggia, finalizzato all’individuazione del Soggetto titolato al trasferimento nella zona specificamente individuata da detto Comune con propria delibera di Giunta n. 115 del 12.6.2017.

L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 8 novembre 1991, n. 362 all’art. 5 “*Decentramento delle farmacie*”, comma 2, prevede che le Regioni possano, su domanda del titolare e sentiti il comune, l’azienda sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, autorizzare il trasferimento della farmacia nell’ambito del comune, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell’assistenza farmaceutica determinate dallo spostamento della popolazione.

La legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 all’art. 2, comma 2, prevede che il trasferimento di una farmacia ai sensi del citato art. 5, L. 362/1991, in una zona di nuovo insediamento abitativo, venga autorizzato previa pubblicazione di apposito bando di concorso da inviarsi alle farmacie del comune, al comune, all’ULSS e al competente Ordine dei farmacisti con invito a presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel BUR, specifica domanda.

L’art. 3 della medesima L.R n. 28/1993 individua le relative procedure concorsuali.

Il Comune di Chioggia con delibera di Giunta comunale n. 115 del 12.6.2017 chiede espressamente all’Amministrazione regionale di avviare le procedure concorsuali ai sensi degli artt. 3 e 4 della sopra citata legge regionale n. 28/1993 per il decentramento di una farmacia nella zona così descritta: “*Zona 9: comprende la parte del territorio del centro storico di Sottomarina delimitato: a nord dal confine della farmacia n. 9; a est dal Mare Adriatico; a ovest dal Viale Marco Polo (compreso) sino all’angolo con Viale F. Pigafetta, salendo a sud verso il mare lungo Via Pegaso (compreso)*”, avente un bacino di utenza di 3435 abitanti. Il Comune evidenzia che nell’individuare tale nuova zona in Sottomarina ha tenuto conto che la stessa è interessata da importanti flussi turistici derivanti dalla presenza di strutture ricettive nonché di stabilimenti balneari, attività commerciali ed esercizi pubblici. Dà inoltre conto dell’incremento dell’edilizia residenziale nell’area posta a sud-est, tuttora in fase di espansione stante le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

Al riguardo, si rappresenta che, come ormai noto, oltre che riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa sul punto pacifica e consolidata, l’art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall’art. 11, comma 1 del decreto legge n. 1 del 24.1.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24.3.2012 e s.m.i., ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di pianificazione territoriale delle farmacie.

Per effetto di tale radicale riforma è pertanto evidente che l’esclusiva competenza comunale si esplica non solo ai fini dell’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ma anche ai fini del decentramento delle farmacie. Sotto questo profilo, l’art. 5, della L. n. 362 del 08.11.1991 e l’art. 2 della legge regionale applicativa della norma statale (L.R. n. 28 del 06.07.1993), nella parte in cui attribuiscono alle Regioni competenze di carattere pianificatorio e ai Comuni il ruolo di meri proponenti, devono intendersi implicitamente abrogate in quanto incompatibili con la sopravvenuta normativa. In capo alla Regione, dunque, è rimasta, per quanto rileva in questo contesto, la sola competenza in ordine all’esperimento delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare il titolare di farmacia legittimato al trasferimento, come disciplinate dall’art. 2, comma 2, e dall’art.

3 della citata legge regionale. Tale attività regionale risulta essere pertanto meramente consequenziale rispetto all'esercizio della potestà pianificatoria da parte dei comuni.

Alla luce di quanto sopra, si propone pertanto di approvare, nell'ambito della propria funzione ricognitiva finalizzata, nel caso di specie, all'attivazione delle procedure concorsuali per l'individuazione del titolare di farmacia legittimato al trasferimento in considerazione della sopra citata determinazione assunta dal Comune di Chioggia, il bando di concorso di cui all'**Allegato A** nonché il modello di domanda di partecipazione di cui all'**Allegato A1**.

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti procedurali, si evidenzia che la graduatoria dei candidati al trasferimento viene formata da una Commissione composta, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 3, L.R. n. 28/1993, da un dirigente regionale che la presiede, da un farmacista designato dall'Ordine dei farmacisti della Provincia interessata, da un farmacista designato dall'Associazione provinciale titolari di farmacia. Tale norma prevede altresì che le funzioni di segretario vengano svolte da un dipendente regionale o dell'ULSS territorialmente competente, di livello non inferiore al settimo.

Al riguardo si precisa che l'art. 3, comma 6, L.R. n. 28/1993 recita: "*Spetta ai componenti della Commissione di cui al presente articolo un compenso pari a quello fissato per le Commissioni esaminatrici di cui al numero 2) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64.*", ovvero pari a euro 258,23 (€500.000). La relativa spesa, tuttavia, rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011. L'importo pertanto del compenso viene ridotto del 10% e rideterminato in euro 232,41.

Per quanto riguarda invece le spese sostenute per la partecipazione alle sedute, le stesse verranno riconosciute e rimborsate ai componenti esterni alla Pubblica Amministrazione sulla base delle vigenti disposizioni regionali in materia di trasferta e missioni.

Ai fini della corresponsione del compenso ai componenti interni all'Amministrazione regionale, si richiamano le vigenti disposizioni regionali in materia di attività extraimpiego e di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti.

Si fa presente, inoltre, che, qualora dovesse pervenire nei termini indicati nel bando di concorso un'unica domanda di partecipazione rispondente ai requisiti richiesti, si procederà d'ufficio con la nomina, quale vincitore del concorso, dell'unico candidato interessato.

In tale ipotesi, pertanto, non verrà convocata la Commissione esaminatrice.

Si ritiene, da ultimo, necessario incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici-Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente delibera, ivi inclusa l'adozione degli atti di nomina della Commissione esaminatrice in seguito alle designazioni di ciascun Ente interessato, di approvazione della graduatoria, di nomina del vincitore nonché di impegno e liquidazione delle spettanze, qualora dovute, ai componenti della Commissione stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "*Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica*";

VISTA la legge 8.11.1991 n.362 "*Il riordino del settore farmaceutico*", con particolare riferimento all'art. 5 "*Decentramento delle farmacie*";

VISTA la legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “*Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico*”, con particolare riferimento agli art. 2 “*Decentramento delle farmacie*” e 3 “*Procedure concorsuali per il trasferimento di farmacie*”;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*”;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 “*Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi*”;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “*Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS*”;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 11 “*Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria*”;

VISTO l’art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la documentazione prodotta dal Comune di Chioggia in ordine alla richiesta di decentramento di esercizio farmaceutico;

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il bando di concorso pubblico, per soli titoli, per il decentramento di un esercizio farmaceutico nella zona all’uopo individuata dal Comune di Chioggia con DGC n. 115/2017 - **Allegato A** - nonché il relativo modello di domanda -**Allegato A1**- che formano parte integrante del presente provvedimento;
3. di determinare in euro 1.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa-Farmaceutico-Dispositivi medici -Area Sanità e Sociale-, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3002 del bilancio 2017 “*Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese*”;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto, concerne, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione esaminatrice, per quanto indicato in premessa, la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011: gettoni di presenza;
5. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici-Area Sanità e Sociale dell’esecuzione della presente delibera, ivi inclusa l’adozione degli atti di nomina della Commissione esaminatrice, di approvazione della graduatoria, di nomina del vincitore nonché di impegno e liquidazione delle spettanze, qualora dovute, ai componenti della Commissione stessa;

6. di dare atto che, qualora dovesse pervenire un'unica domanda di trasferimento, una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal bando di cui al punto 1, si procederà d'ufficio con l'individuazione del titolare di farmacia legittimato al trasferimento nella zona descritta in premessa;
7. di trasmettere tramite PEC il bando di concorso di cui al punto 2 alle farmacie del Comune di Chioggia; al Comune di Chioggia; all'Azienda ULSS n.3 "Serenissima" e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Venezia;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nella pagina web dedicata del sito internet regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

IL VERBALIZZANTE
p. il Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Stefania Zattarin





ALLEGATO A Dgr n. 1186 del 1 AGO. 2017 pag. 1/4

OGGETTO: LR n. 28/1993, art. 2, comma 2 e art. 3 - Concorso pubblico, per soli titoli, per il "decentramento" di un esercizio farmaceutico esistente nel Comune di Chioggia (VE), nella zona provvisoriamente identificata con il n. 9 -giusta DGC n. 115/2017-

ART. 1

Oggetto del concorso/Requisiti per l'ammissione

E' indetto pubblico concorso, per soli titoli, ai sensi degli articoli 2, comma 2 e 3 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 per il trasferimento di un esercizio farmaceutico nella:

ZONA

"Zona 9: comprende la parte del territorio del centro storico di Sottomarina delimitato: a nord dal confine della farmacia n. 9; a est dal Mare Adriatico; a ovest dal Viale Marco Polo (compreso) sino all'angolo con Viale F. Pigafetta, salendo a sud verso il mare lungo Via Pegaso (compreso)"

IN COMUNE DI:

CHIOGGIA (VE)

Possono partecipare al concorso soltanto i titolari di farmacia ubicata nel Comune di Chioggia.

I requisiti per partecipare al concorso in oggetto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

ART. 2

Domanda di partecipazione al concorso/ Cause di esclusione e di non ammissione al concorso

La domanda di trasferimento della farmacia dovrà essere a pena di esclusione:

- firmata in calce dal concorrente ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.;
- corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.;
- inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R n. 28/1993, al seguente indirizzo di posta elettronica:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Le informazioni in ordine alle modalità di inoltro della PEC sono reperibili al seguente indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

In particolare:

1. *nell'oggetto della comunicazione dovrà essere indicato quanto segue: "Concorso pubblico per soli titoli per il "decentramento" di un esercizio farmaceutico esistente nel Comune di Chioggia (VE)-anno 2017"*



2. nel corpo della mail dovrà essere indicato quanto segue:

- Unità Organizzativa Farmaceutico – Protesica-Dispositivi medici - Rio Novo, Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia;
- breve descrizione dell'istanza;
- propri dati identificativi.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine stesso s'intende prorogato al giorno successivo non festivo.

Non saranno accolte domande e/o documenti spediti dopo la scadenza del termine di cui sopra.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei propri riferimenti, né per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a cause di forza maggiore.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta in conformità al modello allegato al presente bando (**ALLEGATO A1**), reperibile in formato editabile al seguente indirizzo internet del Sito ufficiale regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica>

Nella stessa il titolare dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del DPR n.445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del medesimo DPR:

- a. nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- b. denominazione della farmacia;
- c. ubicazione della farmacia (indirizzo completo) – sede di pertinenza;
- d. indirizzo PEC al quale l'Amministrazione invierà ogni successiva comunicazione relativa al concorso;
- e. ammontare complessivo dei corrispettivi per anno conseguiti dalla farmacia nell'ultimo quinquennio;
- f. anni di servizio espletati nei locali della farmacia gestita all'atto della domanda;
- g. l'allegazione, laddove presente, del provvedimento esecutivo di sfratto dai locali della farmacia.
- h. l'allegazione della copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità e, laddove presente, del provvedimento esecutivo di sfratto dai locali della farmacia.

Ogni variazione dei dati sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata secondo le medesime modalità di presentazione della domanda, vale a dire tramite PEC.

Le mancata dichiarazione/allegazione di quanto previsto alle lettere e), f), g), comporta la non valutazione del criterio corrispondente e quindi il non riconoscimento del relativo punteggio.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale reperire presso il Comune di Chioggia le seguenti informazioni funzionali all'attribuzione del punteggio:

- a) decremento della popolazione della zona ove è ubicata l'esercizio farmaceutico del candidato registrato nell'ultimo quinquennio;
- b) distanza espressa in metri tra l'esercizio farmaceutico del candidato e la farmacia a questo più vicina;

ART. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è costituita in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3, L.R. n. 28/1993.



ART. 4
Graduatoria

L'espletamento della procedura concorsuale avverrà secondo le norme di cui all'art. 3, L.R n. 28/1993.

Nella formazione della graduatoria finale dei concorrenti sarà preferito, a parità di merito, il candidato più giovane d'età secondo le vigenti disposizioni in materia.

Qualora dovesse pervenire entro i termini di cui all'art. 2 un'unica domanda di partecipazione rispondente ai requisiti richiesti, si procederà d'ufficio con la nomina, quale vincitore del concorso, dell'unico concorrente partecipante.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, accertata la regolarità del procedimento, approverà con proprio provvedimento la graduatoria e nominerà il vincitore del concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché nella pagina dedicata del sito regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica>

ART. 5
Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella nuova zona è subordinato all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di servizio farmaceutico.

Soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980 è l'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", secondo quanto stabilito per l'apertura di nuove farmacie (art. 4, comma 7, LR n. 28/1993).

ART. 6
Pubblicità

Il presente bando, ai sensi dell'art. 2, comma 2, L.R n. 28/1993 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed inviato alle farmacie del Comune di Vicenza, al Comune di Vicenza, all'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Venezia.

Ne verrà data, inoltre, pubblicità tramite pubblicazione nel sito internet regionale al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica>

ART. 7
Accertamenti requisiti/Disposizioni finali/

L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare controlli a campione in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi di quanto previsto dall'art.71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i..

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con propria deliberazione di Giunta, il presente bando.



ART. 8

Informativa sul trattamento dei dati personali

Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali -D.Lgs 196/2003- e dalle Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza; ai candidati competono i diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.lgs. n. 196/2003.

L'utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il l'individuazione del titolare di farmacia legittimato a trasferire il proprio esercizio farmaceutico nella zona di cui all'art.1 e degli adempimenti conseguenti; la gestione degli stessi é informatizzata e manuale.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ed il loro eventuale mancato conferimento comporta l'esclusione dal concorso.

I dati saranno trattati dal personale dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici espressamente incaricati.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici.

ART. 9

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili alle disposizioni contenute in:

- regio decreto 27.7.1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie)
- legge 08.03.1968, n. 221 s.m.i.
- legge 02.04.1968, n. 475 s.m.i.
- legge 08.11.1991, n. 362 s.m.i.
- legge regionale 31.05.1980, n. 78
- legge regionale 6 luglio 1993, 28
- regolamenti di cui al regio decreto 30.09.1938, n. 1706 ed al D.P.R. 21.08.1971, n. 1275
- decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^a legislatura

ALLEGATO A1 Dgr n. 1186

del

1 AGO. 2017

pag. 1/3



Modello di domanda di partecipazione

TRAMITE PEC

Spett.le

Regione del Veneto

Unità Organizzativa Farmaceutico-Protetica-Dispositivi medici

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Concorso pubblico, per soli titoli, per il "decentramento" di un esercizio farmaceutico operante nel Comune di Chioggia (VE), nella zona provvisoriamente identificata con il n. 9 -giusta DGC n. 115/2017-

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____

IN QUALITA' DI

titolare della farmacia sita in Comune di Chioggia " _____ "(indicare la denominazione)

o in alternativa

legale rappresentante della Società/gestione eredi _____

titolare della farmacia sita in Comune di Chioggia " _____ "(indicare la denominazione)

CHIEDE

di essere ammesso/ammessa a partecipare al concorso in oggetto, bandito con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ per il "decentramento" del proprio esercizio farmaceutico nella seguente zona del Comune di Chioggia: "Zona 9: comprende la parte del territorio del centro storico di Sottomarina delimitato: a nord dal confine della farmacia n. 9; a est dal Mare Adriatico; a ovest dal Viale Marco Polo (compreso) sino all'angolo con Viale F. Piguffetta, salendo a sud verso il mare lungo Via Pegaso (compreso)".



A tal fine, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 del D.P.R. 28/2/2000 n.445 e s.m.i. per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi,

DICHIARA

-artt. 46 e 47 D.P.R. 28/2/2000 n.445 e s.m.i. -

di essere nato/a a _____ il _____

di risiedere in Comune di _____ Provincia di _____

cap. _____ via _____, n. _____

C.F. _____

tel. _____ cell. _____ PEC alla quale l'Amministrazione invierà ogni

successiva comunicazione relativa al concorso _____

e-mail _____

di essere titolare

o in alternativa

legale rappresentante della Società/gestione eredi " _____ " titolare

di farmacia regolarmente in esercizio nel Comune di Chioggia (VE), denominata

" _____ " ubicata in via _____

_____ n. _____ CAP _____

che l'ammontare complessivo dei corrispettivi per anno conseguiti dalla farmacia nell'ultimo quinquennio corrisponde a quanto di seguito riportato:

ANNO	AMMONTARE COMPLESSIVO CORRISPETTIVO
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	

che gli anni di servizio espletati nei locali della farmacia gestita all'atto della domanda sono n.



DICHIARA altresì

di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;

di allegare alla presente domanda:

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;
- provvedimento esecutivo di sfratto dai locali della farmacia *(da barrare se non presente)*

Data _____

FIRMA

(la mancata apposizione della firma e/o allegazione della copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità comporta l'esclusione dal concorso – art. 2 del bando-)

